

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Cuneo  
Centro Medico Legale

## **INFORMATIVA AI MEDICI DI FAMIGLIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E DISCIPLINA DELLE ASSENZE AVISITA MEDICA DI CONTROLLO.**

Si ricorda a tutti i medici interessati, che le fasce orarie stabilite dalla normativa si differenziano a seconda se si tratta di dipendenti pubblici o di privati.

Le fasce di reperibilità sono le seguenti:

DIPENDENTI PUBBLICI	dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
DIPENDENTI PRIVATI	dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dalle ore 17,00 alle ore 19,00

L'assenza a visita medica di controllo domiciliare, nelle fasce su indicate, non può essere giustificata nei seguenti casi:

1. in caso di omessa, inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo del domicilio. A tal proposito, si fa presente che la visita medica di controllo viene effettuata al recapito indicato sul certificato medico. Pertanto è opportuno che il Medico rilasci sempre copia del certificato per l'opportuna verifica della reperibilità da parte del lavoratore. Si ricorda, altresì, che sussiste anche una specifica responsabilità del medico certificatore inerente il controllo dei dati anagrafici del paziente e quindi anche quelli inerenti l'indirizzo del domicilio.
2. la sola presenza nello studio medico non è, di per sé, sufficiente a giustificare l'assenza al domicilio, è necessario che sia dovuta ad un'esigenza contingente, reale oggettivabile, comprovata e indifferibile. In sintesi occorre l'attestazione del medico delle cause della urgenza e/o necessità.
3. se il medico di famiglia ha un orario di visita nella giornata anche al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, in tal caso, sarà cura dell'ammalato

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Cuneo  
Centro Medico Legale

programmare l'accesso in modo tale da poter rispettare gli orari delle fasce;

Si ricorda, altresì, che:

- la dichiarazione del medico di famiglia, relativa alle cause di giustificabilità, dovrà essere redatta al momento della visita, con indicazione della data e dell'orario della stessa, i motivi, la diagnosi, eventuali cure e prescrizioni. La gravità e l'urgenza del caso saranno valutate dal CML sulla base delle indicazioni fornite;
- l'ammalato, di regola, deve avvertire il medico di famiglia nello stesso giorno di inizio della malattia. Il medico di famiglia provvederà ad emettere il certificato di malattia nello stesso giorno, previa visita diretta. Solo qualora la visita non possa essere effettuata in giornata la rinvierà all'indomani comprendendo il giorno precedente. Eventuali indicazioni sul certificato di inizio malattia antecedenti non daranno luogo ad indennità economiche;
- La richiesta di certificazione per il proseguimento della malattia, di regola, dovrà essere effettuato l'ultimo giorno di prognosi. Le eccezioni, ai fini della giustificazione all'assenza a visita medica di controllo saranno debitamente motivate dal medico curante e accertate dal medico legale;
- in caso di visita specialistica presso strutture private, l'interessato dovrà dimostrare, con idonea documentazione, che, non poteva avere appuntamento, in orari al di fuori delle fasce previste per le visite mediche di controllo.
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2016 prevede l'esclusione dall'obbligo di reperibilità solo nei casi in cui la motivazione dell'assenza per malattia sia riconducibile a:
  - patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  - stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.